

**CIRCOLARI M.M.I. VIGILI DEL FUOCO  
QUESITI/RISPOSTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI**

*a cura della COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI*

---

**Lettera Circolare Prot. n. 1212 del 23.3.2009**

Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione centrale per la Prevenzione e la Difesa Tecnica

Area Prevenzione Incendi

Alle direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

LORO SEDI

Ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco

LORO SEDI

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (pubblicato su gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) all'articolo 10 comma 2 riporta testualmente:

"... Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità ...".

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

Il capo del CNVVF Vice Capo Dipartimento Vicario Gambardella

**Lettera Circolare n. 756 del 16.03.2009**

Oggetto: D.M. 22 ottobre 2007 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi- chiarimenti”.

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione centrale per la Prevenzione e la Difesa Tecnica

Area prevenzione incendi

Alle direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
LORO SEDI

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti a quest’ufficio, in merito al decreto indicato in oggetto, si formulano i seguenti chiarimenti.

1) le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo-mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/rinnovabili, quali, ad es. oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o biogas- vanno classificati come impianti di produzione elettrica e non come gruppi elettrogeni e, pertanto, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 ottobre 2007.

Ciò premesso- in considerazione anche delle finalità del D. Lgs. 29/03 in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili- le indicazioni e le limitazioni, anche quelle relative alla capacità dei depositi di combustibili, riportate nella regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 ottobre 2007 possono costituire un utile criterio di riferimento, ma non sono da considerarsi vincolanti.

2) Ai fini dell’applicazione del decreto in oggetto fino ad un approfondimento della problematica a cura del Comitato Centrale tecnico Scientifico- il gasolio viene considerato in ogni caso liquido combustibile di categoria C, così come classificato dal D.M. 31 luglio 1934, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità.

3. I gruppi commercializzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 495/96 possono essere utilizzati pur in assenza della marcatura CE di conformità di cui al Titolo III del D.M. 22 ottobre 2007, a condizione che venga attestata tale circostanza, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza, e venga curata la tenuta del libretto d’uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario Capo del C.N.VV.F Gambardella

**Lettera Circolare Prot. 857 del 17.03.2009 - DM 12.09.2007 - Attività di autotrasporto**

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione centrale per la Prevenzione e la Difesa Tecnica

Area Prevenzione Incendi

Alle direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

LORO SEDI

Ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco

LORO SEDI

A seguito dell'emanazione del D.M. 12 settembre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori- distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto", sono giunti a questa Direzione numerosi quesiti volti ad individuare correttamente le attività che possono avvalersi dei depositi in argomento.

A tale proposito, la Direzione Generale per il Trasporto stradale del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultata sull'argomento, si è espressa precisando che "sono da intendersi per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla camera di commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:

- il settore del trasporto merci, imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori contro terzi;

- il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi".

Si confida nell'attenzione alle indicazioni formulate nel momento in cui vengono valutate specifiche richieste di installazione di depositi di gasolio presentate ai sensi del decreto in oggetto.

Il direttore centrale Stocchi

**Valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 10/3/1998** (Da rivista Antincendio)

Le piccole case di accoglienza per anziani (fino a 16 ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti) con attività residenziale diurna e notturna rientrano nella definizione di: "Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani" di cui all'allegato IX e X del D.M. 10/3/1998?

In caso positivo, sono da considerarsi a rischio incendio elevato per i motivi di cui al penultimo capoverso del punto 1.4.4 del citato decreto?

Risposta di S. Marinelli - marzo 2009

Le case di cura e di ricovero per anziani, alla stessa stregua degli ospedali, sono state considerate, dal legislatore, attività a rischio di incendio elevato per il semplice motivo che gli ospiti sono particolarmente vulnerabili in caso di emergenza, in quanto per la gran parte non sono autosufficienti. È questo il motivo per cui, nel D.M. 10/03/98, indipendentemente dal numero degli ospiti presenti, tali attività sono state considerate particolarmente bisognose di tutele e considerate pertanto a "rischio d'incendio elevato" ( Allegati IX e X al D.M. 10/03/98 ).

**Adeguamento per depositi all'aperto** (da rivista Antincendio)

Un'azienda ha dei depositi completamente all'aperto di 100 q.li di manufatti in plastica e 200 q.li di legno. Le attività in questione sono configurabili ai punti rispettivamente n. 58 e n. 46 (o 47) del D.M.16/02/1982 e quindi soggette al rilascio del CPI?

Risposta di S. Marinelli – marzo 2009

Le attività indicate dal lettore (attività 46, 47 e 58 del D.M. 16.02.82 ) riguardano depositi al chiuso, nei quali il rischio d'incendio costituisce un serio problema per l'incolumità delle persone, ma escludono i depositi interamente all'aperto, purché rispettino le distanze di sicurezza indicate: pertanto i depositi all'aperto di legno e di plastica indicati dal lettore, se rispettano le distanze di sicurezza indicate dal Decreto (100 m) rispetto ad altre attività, non rientrano tra le attività soggette alle autorizzazioni di prevenzione incendi.